

# Legge federale sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

del 18 giugno 2010

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 aprile 2008<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

## 1. Codice penale<sup>2</sup>

*Art. 64 cpv. 1<sup>bis</sup>, frase introduttiva*

<sup>1bis</sup> Il giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d'ostaggio, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimo<sup>ter</sup>) e se sono adempite le condizioni seguenti:

*Art. 101 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Sono imprescrittibili:

- a. il genocidio (art. 264);
- b. i crimini contro l'umanità (art. 264a cpv. 1 e 2);
- c. i crimini di guerra (art. 264c cpv. 1–3, 264d cpv. 1 e 2, 264e cpv. 1 e 2, 264f, 264g cpv. 1 e 2 e 264h);
- d. i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio.

<sup>1</sup> FF 2008 3293

<sup>2</sup> RS 311.0

<sup>3</sup> I capoversi 1 lettere a, c e d e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.

*Art. 259 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> La pubblica istigazione al genocidio (art. 264), da commettere del tutto o in parte in Svizzera, è punibile anche se l'istigazione avviene all'estero.

*Art. 260<sup>bis</sup> cpv. 1*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

- a. Omicidio intenzionale (art. 111);
- b. Assassinio (art. 112);
- c. Lesioni gravi (art. 122);
- d. Rapina (art. 140);
- e. Sequestro di persona e rapimento (art. 183);
- f. Presa d'ostaggio (art. 185);
- g. Incendio intenzionale (art. 221);
- h. Genocidio (art. 264);
- i. Crimini contro l'umanità (art. 264a);
- j. Crimini di guerra (art. 264c-264h).

*Titolo prima dell'art. 264*

**Titolo dodicesimo<sup>bis</sup>: Genocidio e crimini contro l'umanità**

*Art. 264*

Genocidio

Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:

- a. uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale;
- b. sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;

- c. ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo;
- d. trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,

è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.

*Art. 264a*

- Crimini contro l'umanità
- <sup>1</sup> Chiunque, nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:
- a. Omicidio intenzionale
    - a. uccide intenzionalmente una persona;
  - b. Sterminio
    - b. uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popolazione, nell'intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita dirette a provocarne la distruzione;
  - c. Riduzione in schiavitù
    - c. si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato;
  - d. Sequestro di persona
    - d. priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale;
  - e. Sparizione forzata di persone
    - e. nell'intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:
      - 1. priva la persona della libertà su mandato o con l'approvazione di uno Stato o di un'organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, o
      - 2. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un'organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale;
  - f. Tortura
    - f. infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica;
  - g. Lesione dell'autodeterminazione sessuale
    - g. stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;

- h. Deportazione o trasferimento forzato
- h. deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo;
- i. Persecuzione e apartheid
- i. lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in relazione a un reato previsto dal titolo dodicesimo<sup>bis</sup> o dodicesimo<sup>ter</sup> o ai fini dell'oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale;
- j. Altri atti inumani
- j. commette un altro atto di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

<sup>2</sup> In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

<sup>3</sup> Nei casi meno gravi rientranti nel campo d'applicazione del capoverso 1 lettere c-j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

*Titolo prima dell'art. 264b*

## **Titolo dodicesimo<sup>ter</sup>: Crimini di guerra**

*Art. 264b*

1. Campo d'applicazione

Gli articoli 264d-264j si applicano nel contesto di conflitti armati internazionali, inclusi i casi di occupazione, come pure nel contesto di conflitti armati non internazionali, sempreché non risulti diversamente dalla natura dei reati.

*Art. 264c*

2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra

<sup>1</sup> Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949<sup>3</sup>, commettendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti da queste Convenzioni:

<sup>3</sup> Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I), RS **0.518.12**; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (CG II), RS **0.518.23**; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III), RS **0.518.42**; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV), RS **0.518.51**.

- a. omicidio intenzionale;
- b. presa d'ostaggio;
- c. inflizione di grandi sofferenze o di gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, segnatamente mediante tortura, trattamento inumano o esperimenti biologici;
- d. distruzione o appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala;
- e. costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
- f. deportazione, trasferimento o detenzione illegali;
- g. privazione del diritto a un equo e regolare processo prima dell'inflizione o dell'esecuzione di una pena severa,

è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

<sup>2</sup> Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato non internazionale sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, se sono diretti contro una persona o un bene protetti dal diritto internazionale umanitario.

<sup>3</sup> In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

<sup>4</sup> Nei casi meno gravi rientranti nel campo d'applicazione del capoverso 1 lettere c–g il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

#### *Art. 264d*

3. Altri crimini  
di guerra

a. Attacchi contro  
persone e beni di  
carattere civile

- <sup>1</sup> Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige attacchi contro:
- a. la popolazione civile in quanto tale o contro persone che non partecipano direttamente alle ostilità;
  - b. persone, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945<sup>4</sup>, nella misura in cui gli stessi siano protetti dal diritto internazionale umanitario;
  - c. beni di carattere civile, luoghi o edifici non difesi oppure contro zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo militare;

- d. unità sanitarie, edifici, materiale o veicoli che portano un emblema distintivo del diritto internazionale umanitario, o il cui carattere protetto è riconoscibile anche senza emblemi distintivi, ospedali o luoghi dove sono riuniti malati e feriti;
- e. beni culturali, persone cui è affidata la loro protezione o veicoli adibiti al trasporto di tali beni, edifici dedicati al culto religioso, all'arte, all'educazione, alla scienza o a scopi umanitari, nella misura in cui siano protetti dal diritto internazionale umanitario,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

<sup>2</sup> Nei casi particolarmente gravi concernenti attacchi contro persone, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

<sup>3</sup> Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

#### *Art. 264e*

b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell'autodeterminazione sessuale e della dignità umana

<sup>1</sup> Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- a. cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;
- b. stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
- c. sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

<sup>2</sup> In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

<sup>3</sup> Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

#### *Art. 264f*

c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato

<sup>1</sup> Chiunque arruola o recluta fanciulli di età inferiore a quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o li fa partecipare a conflitti armati, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

<sup>2</sup> In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molti fanciulli o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

<sup>3</sup> Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

*Art. 264g*

d. Metodi di  
guerra vietati

<sup>1</sup> Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- a. dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l'uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti;
- b. utilizza come scudo una persona protetta dal diritto internazionale umanitario per influire sulle operazioni militari;
- c. come metodo di guerra saccheggia o si appropria in altro indebito modo di beni altrui, distrugge o confisca beni del nemico senza che la distruzione o la confisca siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto, priva persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o impedisce l'invio di soccorsi;
- d. uccide o ferisce un combattente nemico in modo perfido o quando questi si trova fuori combattimento;
- e. mutila il cadavere di un combattente nemico;
- f. come comandante militare, impartisce l'ordine di non lasciare in vita nessuno o minaccia il nemico di impartire tale ordine;
- g. fa uso improprio della bandiera bianca, della bandiera, dell'uniforme o delle insegne militari del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario;
- h. come appartenente a una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato, oppure trasferisce tutta o parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

<sup>2</sup> In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

<sup>3</sup> Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

*Art. 264h*

e. Impiego di  
armi vietate

<sup>1</sup> Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- a. utilizza veleno o armi velenose;
- b. utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas, sostanze e liquidi tossici o asfissianti;
- c. utilizza proiettili che all'interno del corpo umano si espandono o si appiattiscono facilmente oppure vi esplodono;
- d. utilizza armi il cui effetto principale è ferire con schegge che non possono essere localizzate nel corpo umano mediante raggi X;
- e. utilizza armi laser il cui effetto principale è procurare la cecità permanente,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

<sup>2</sup> In casi particolarmente gravi il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

*Art. 264i*

4. Rottura di  
un armistizio o  
della pace. Reati  
contro un parla-  
mentario. Ritardo  
nel rimpatrio  
di prigionieri  
di guerra

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, o viola in altro modo le condizioni dell'armistizio;
- b. maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l'accompagna;
- c. ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle operazioni militari.

*Art. 264j*

5. Altre viola-  
zioni del diritto  
internazionale  
umanitario

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso da quanto previsto dagli articoli 264c–264i, viola una disposizione del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichiarata punibile dal diritto internazionale consuetudinario o da una convenzione riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.

*Titolo prima dell'art. 264k*

**Titolo dodicesimo<sup>quater</sup>;  
Disposizioni comuni ai titoli dodicesimo<sup>bis</sup> e dodicesimo<sup>ter</sup>**

*Art. 264k*

Punibilità dei superiori

<sup>1</sup> Il superiore che sa che una persona a lui subordinata commette o si accinge a commettere un reato previsto dal titolo dodicesimo<sup>bis</sup> o dodicesimo<sup>ter</sup>, e che non adotta misure adeguate per impedirne l'esecuzione, è punito con la stessa pena applicabile all'autore. Se il superiore ha agito per negligenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

<sup>2</sup> Il superiore che sa che una persona a lui subordinata ha commesso un reato previsto dal titolo dodicesimo<sup>bis</sup> o dodicesimo<sup>ter</sup> e che non adotta misure adeguate per garantire che il reato venga sanzionato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

*Art. 264l*

Commissione di un reato in esecuzione di un ordine

È punibile il subalterno che su ordine di un superiore o eseguendo un altro ordine di carattere vincolante commette un reato previsto dal titolo dodicesimo<sup>bis</sup> o dodicesimo<sup>ter</sup>, se al momento del reato era consapevole della punibilità dell'atto.

*Art. 264m*

Reati commessi all'estero

<sup>1</sup> È punibile anche colui che ha commesso all'estero un reato previsto dai titoli dodicesimo<sup>bis</sup>, dodicesimo<sup>ter</sup> o dall'articolo 264k, se si trova in Svizzera e non è estradato a un altro Stato o consegnato a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.

<sup>2</sup> Se l'autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è stato commesso contro un cittadino svizzero, il giudice può prescindere dal perseguimento penale o abbandonarlo, fatte salve le misure atte ad assicurare le prove, se:

- a. un'autorità estera o un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza persegue il reato e l'autore del reato viene estradato o consegnato a tale tribunale; o
- b. l'autore del reato non si trova più in Svizzera e un suo ritorno in Svizzera appare improbabile.

<sup>3</sup> L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile, a meno che l'assoluzione, il condono o la prescrizione della pena all'estero siano avvenuti con lo scopo di sottrarre ingiustamente l'autore a ogni sanzione.

*Art. 264n*

Esclusione  
dell'immunità  
relativa

Il perseguimento dei reati previsti dai titoli dodicesimo<sup>bis</sup> e dodicesimo<sup>ter</sup> e dall'articolo 264k non è subordinato a nessuna delle autorizzazioni di cui agli articoli seguenti:

- a. articolo 7 capoverso 2 lettera b del Codice di procedura penale<sup>5</sup>;
- b. articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 1958<sup>6</sup> sulla responsabilità;
- c. articolo 17 della legge federale del 13 dicembre 2002<sup>7</sup> sull'Assemblea federale;
- d. articolo 61a della legge federale del 21 marzo 1997<sup>8</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;
- e. articolo 11 della legge federale del 17 giugno 2005<sup>9</sup> sul Tribunale federale;
- f. articolo 12 della legge del 17 giugno 2005<sup>10</sup> sul Tribunale amministrativo federale;
- g. articolo 16 della legge del 20 marzo 2009<sup>11</sup> sul Tribunale federale dei brevetti;
- h. articolo 50 della legge del 19 marzo 2010<sup>12</sup> sull'organizzazione delle autorità penali.

## 2. Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>13</sup>

*Art. 3 cpv. 1 n. 9*

<sup>1</sup> Sono sottoposti al diritto penale militare:

9. le persone di condizione civile e i militari stranieri che commettono all'estero contro un militare svizzero un reato previsto dal capo sesto (art. 108 e 109) o sesto<sup>bis</sup> (art. 110–114) della parte seconda o dall'articolo 114a.

<sup>5</sup> RS 312.0; RU 2010 1881

<sup>6</sup> RS 170.32

<sup>7</sup> RS 171.10

<sup>8</sup> RS 172.010

<sup>9</sup> RS 173.110

<sup>10</sup> RS 173.32

<sup>11</sup> RS 173.41

<sup>12</sup> RS 173.71; RU 2010 3267

<sup>13</sup> RS 321.0

*Art. 5 cpv. 1 n. 1 e 5 nonché cpv. 2*

<sup>1</sup> In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle persone contemplate negli articoli 3 e 4:

1. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:
  - a. tradimento nei casi previsti dagli articoli 88, 90 e 91,
  - b. spionaggio contro uno Stato estero (art. 93),
  - c. incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all'esercito (art. 160 cpv. 2, 160a, 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, 162 cpv. 3, 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2),
  - d. genocidio o crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda), crimini di guerra (capo sesto<sup>bis</sup> della parte seconda e art. 139);
5. militari stranieri che si rendono colpevoli di genocidio, crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda) o crimini di guerra (capo sesto<sup>bis</sup> della parte seconda e art. 139).

<sup>2</sup> Alle disposizioni di cui al capoverso 1 numeri 1 lettera d e 5 si applicano le disposizioni sulla punibilità dei superiori (art. 114a).

*Art. 7*

Partecipazione  
di civili

<sup>1</sup> Se a un reato puramente militare (art. 61–85) o a un reato contro la difesa nazionale o contro la forza difensiva del Paese (art. 86–107) hanno partecipato, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste sono pure punibili secondo il presente Codice.

<sup>2</sup> Se a un reato comune (art. 115–179), a un genocidio, a un crimine contro l'umanità (art. 108, 109 e 114a) o a un crimine di guerra (art. 110–114a e 139) hanno partecipato, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste rimangono soggette al diritto penale ordinario. È fatto salvo l'articolo 221a.

*Art. 10 cpv. 1<sup>bis</sup>, 1<sup>ter</sup> e 1<sup>quater</sup>*

<sup>1bis</sup> Le persone di cui all'articolo 5 numeri 1 lettera d e 5 che hanno commesso all'estero un reato previsto dal capo sesto o sesto<sup>bis</sup> della parte seconda o dall'articolo 114a sono pure giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera e non sono estradate a un altro Stato né consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.

<sup>1ter</sup> Se l'autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è stato commesso contro un cittadino svizzero, il giudice può prescindere dal perseguimento penale o abbandonarlo, fatte salve le misure atte ad assicurare le prove, se:

- a. un'autorità estera o un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza persegue il reato e l'autore del reato viene estradato o consegnato a tale tribunale;
- b. l'autore del reato non si trova più in Svizzera e un suo ritorno in Svizzera appare improbabile; o
- c. non è possibile assumere i mezzi di prova necessari.

<sup>1quater</sup> Le persone che hanno commesso all'estero un reato contro un militare svizzero previsto dal capo sesto o sesto<sup>bis</sup> della parte seconda o dall'articolo 114a sono giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera o sono state estradate alla Svizzera per tale reato e se non possono essere estradate a un altro Stato né essere consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.

#### *Art. 20, titolo marginale e cpv. 2*

Punibilità del superiore e commissione di un reato in esecuzione di un ordine

<sup>2</sup> È pure punibile il subalterno che commette un reato su ordine di un superiore o eseguendo un altro ordine di carattere vincolante, se al momento del reato era consapevole della punibilità dell'atto. Il giudice può attenuare la pena.

#### *Art. 59 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Sono imprescrittibili:

- a. il genocidio (art. 108);
- b. i crimini contro l'umanità (art. 109 cpv. 1 e 2);
- c. i crimini di guerra (art. 111 cpv. 1-3, 112 cpv. 1 e 2, 112a cpv. 1 e 2, 112b, 112c cpv. 1 e 2 e 112d);
- d. i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio.

<sup>3</sup> I capoversi 1 lettere a, c e d nonché 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.

*Titolo prima dell'art. 108*

**Capo sesto: Genocidio e crimini contro l'umanità**

*Art. 108*

Genocidio

Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:

- a. uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale;
- b. sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;
- c. ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo;
- d. trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,

è punito con una pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a dieci anni.

*Art. 109*

Crimini contro l'umanità

<sup>1</sup> Chiunque, nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:

a. Omicidio intenzionale

- a. uccide intenzionalmente una persona;

b. Sterminio

- b. uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popolazione, nell'intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita atte a provocarne la distruzione;

c. Riduzione in schiavitù

- c. si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato;

d. Sequestro di persona

- d. priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale;

e. Sparizione forzata di persone

- e. nell'intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:
  1. priva una persona della libertà su mandato o con l'approvazione di uno Stato o di un'organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, o

2. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un'organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale;
- f. Tortura f. infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica;
- g. Lesione dell'autodeterminazione sessuale g. stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
- h. Deportazione o trasferimento forzato h. deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo;
- i. Persecuzione e apartheid i. lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in relazione a un reato previsto dal capo sesto o sesto<sup>bis</sup> o ai fini dell'oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale;
- j. Altri atti inumani j. commette un altro atto inumano di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica,

è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

<sup>2</sup> In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

<sup>3</sup> Nei casi meno gravi rientranti nel campo d'applicazione del capoverso 1 lettere c-j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

*Titolo prima dell'art. 110*

## **Capo sesto<sup>bis</sup>: Crimini di guerra**

*Art. 110*

1. Campo d'applicazione

Gli articoli 112–114 si applicano nel contesto di conflitti armati internazionali, inclusi i casi di occupazione, come pure nel contesto di conflitti armati non internazionali, sempreché non risulti diversamente dalla natura dei reati.

2. Gravi  
violazioni delle  
Convenzioni  
di Ginevra

*Art. 111*

<sup>1</sup> Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949<sup>14</sup>, commettendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti da queste Convenzioni:

- a. omicidio intenzionale;
- b. presa d'ostaggio;
- c. inflizione di grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, segnatamente mediante tortura, trattamento inumano o esperimenti biologici;
- d. distruzione o appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala;
- e. costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
- f. deportazione, trasferimento o detenzione illegali;
- g. privazione del diritto a un equo e regolare processo prima dell'inflizione o dell'esecuzione di una pena severa,

è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

<sup>2</sup> Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato non internazionale sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, se sono diretti contro una persona o un bene protetti dal diritto internazionale umanitario.

<sup>3</sup> In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

<sup>4</sup> Nei casi meno gravi rientranti nel campo d'applicazione del capoverso 1 lettere c–g il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

<sup>14</sup> Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I), RS **0.518.12**; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (CG II), RS **0.518.23**; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III), RS **0.518.42**; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV), RS **0.518.51**.

*Art. 112*

3. Altri crimini di guerra

a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile

<sup>1</sup> Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige attacchi contro:

- a. la popolazione civile in quanto tale o contro persone che non partecipano direttamente alle ostilità;
- b. persone, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945<sup>15</sup>, nella misura in cui gli stessi siano protetti dal diritto internazionale umanitario;
- c. beni di carattere civile, luoghi o edifici non difesi oppure contro zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo militare;
- d. unità sanitarie, edifici, materiale o veicoli che portano un emblema distintivo del diritto internazionale umanitario, o il cui carattere protetto è riconoscibile anche senza emblemi distintivi, ospedali o luoghi dove sono riuniti malati e feriti;
- e. beni culturali, persone cui è affidata la loro protezione o veicoli adibiti al trasporto di tali beni, edifici dedicati al culto religioso, all'arte, all'educazione, alla scienza o a scopi umanitari, nella misura in cui siano protetti dal diritto internazionale umanitario,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

<sup>2</sup> Nei casi particolarmente gravi concernenti attacchi contro persone, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

<sup>3</sup> Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

*Art. 112a*

b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell'autodeterminazione sessuale e della dignità umana

<sup>1</sup> Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- a. cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;

- b. stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
- c. sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

<sup>2</sup> In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

<sup>3</sup> Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

#### *Art. 112b*

c. Reclutamento  
e impiego di  
bambini-soldato

<sup>1</sup> Chiunque arruola o recluta fanciulli di età inferiore a quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o li fa partecipare a conflitti armati, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

<sup>2</sup> In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molti fanciulli o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

<sup>3</sup> Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

#### *Art. 112c*

d. Metodi di  
guerra vietati

<sup>1</sup> Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- a. dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l'uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti;
- b. utilizza come scudo una persona protetta dal diritto internazionale umanitario per influire sulle operazioni militari;
- c. come metodo di guerra saccheggia o si appropria in altro indebito modo di beni altrui, distrugge o confisca beni del nemico senza che la distruzione o la confisca siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto, priva persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o impedisce l'invio di soccorsi;

- d. uccide o ferisce un combattente nemico in modo perfido o quando questi si trova fuori combattimento;
- e. mutila il cadavere di un combattente nemico;
- f. come comandante militare, impartisce l'ordine di non lasciare in vita nessuno o minaccia il nemico di impartire tale ordine;
- g. fa uso improprio della bandiera bianca, della bandiera, dell'uniforme o delle insegne militari del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario;
- h. come appartenente a una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato, oppure trasferisce tutta o parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

<sup>2</sup> In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

<sup>3</sup> Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

#### *Art. 112d*

e. Impiego  
di armi vietate

<sup>1</sup> Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- a. utilizza veleno o armi velenose;
- b. utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas, sostanze e liquidi tossici o asfissianti;
- c. utilizza proiettili che all'interno del corpo umano si espandono o si appiattiscono facilmente oppure vi esplodono;
- d. utilizza armi il cui effetto principale è quello di ferire con schegge che non possono essere localizzate nel corpo umano mediante raggi X;
- e. utilizza armi laser il cui effetto principale è procurare la cecità permanente,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

<sup>2</sup> In casi particolarmente gravi il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

*Art. 113*

4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, o viola in altro modo le condizioni dell'armistizio;
- b. maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l'accompagna;
- c. ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle operazioni militari.

*Art. 114*

5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso da quanto previsto dagli articoli 111–113, viola una disposizione del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichiarata punibile dal diritto internazionale consuetudinario o da una convenzione riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.

<sup>2</sup> Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

*Titolo prima dell'art. 114a*

**Capo sesto<sup>ter</sup>: Disposizioni comuni ai capi sesto e sesto<sup>bis</sup>**

*Art. 114a*

Punibilità dei superiori

<sup>1</sup> Il superiore che sa che una persona a lui subordinata commette o si accinge a commettere un reato previsto dal capo sesto o sesto<sup>bis</sup>, e che non adotta misure adeguate per impedirne l'esecuzione, è punito con la stessa pena applicabile all'autore. Se il superiore ha agito per negligenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

<sup>2</sup> Il superiore che sa che una persona a lui subordinata ha commesso un reato previsto dal capo sesto o sesto<sup>bis</sup> e che non adotta misure adeguate per garantire che il reato venga sanzionato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

*Art. 114b*

Esclusione dell'immunità relativa

Il perseguimento dei reati previsti dai capi sesto e sesto<sup>bis</sup> e dall'articolo 114a non è subordinato a nessuna delle autorizzazioni di cui agli articoli seguenti:

- a. articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 1958<sup>16</sup> sulla responsabilità;
- b. articolo 17 della legge federale del 13 dicembre 2002<sup>17</sup> sull'Assemblea federale;
- c. articolo 61a della legge federale del 21 marzo 1997<sup>18</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;
- d. articolo 11 della legge federale del 17 giugno 2005<sup>19</sup> sul Tribunale federale;
- e. articolo 12 della legge del 17 giugno 2005<sup>20</sup> sul Tribunale amministrativo federale;
- f. articolo 16 della legge del 20 marzo 2009<sup>21</sup> sul Tribunale federale dei brevetti;
- g. articolo 50 della legge del 19 marzo 2010<sup>22</sup> sull'organizzazione delle autorità penali.

*Art. 139*

Saccheggio

<sup>1</sup> Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, commette saccheggio, si appropria in altro indebito modo di beni altrui o esercita atti di violenza contro la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 60 aliquote giornaliere.

<sup>2</sup> Se il colpevole ha esercitato violenza contro una persona, le ha minacciato un pericolo imminente alla vita o alla salute o l'ha resa in altro modo incapace a opporre resistenza, è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

*Art. 140*

*Abrogato*

*Art. 171a cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> La pubblica istigazione al genocidio (art. 108), da commettere in tutto o in parte in Svizzera, è punibile anche se l'istigazione avviene all'estero.

16 RS 170.32  
17 RS 171.10  
18 RS 172.010  
19 RS 173.110  
20 RS 173.32  
21 RS 173.41  
22 RS 173.71; RU 2010 3267

*Art. 171b cpv. 1*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

- a. Genocidio (art. 108);
- b. Crimini contro l'umanità (art. 109);
- c. Crimini di guerra (art. 111–112*d*);
- d. Omicidio intenzionale (art. 115);
- e. Assassinio (art. 116);
- f. Lesioni gravi (art. 121);
- g. Rapina (art. 132);
- h. Sequestro di persona e rapimento (art. 151*a*);
- i. Presa d'ostaggio (art. 151*c*);
- j. Incendio intenzionale (art. 160).

*Art. 220*

Giurisdizione in  
caso di partecipa-  
zione di civili

<sup>1</sup> Se ad un reato puramente militare (art. 61–85), ad un reato contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86–107) hanno, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato anche altre persone, la giurisdizione militare è competente per tutti i compartecipi.

<sup>2</sup> Se ad un reato comune (art. 115–179) hanno, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria.

<sup>3</sup> Nei casi di cui al capoverso 2, il Consiglio federale può deferire al tribunale penale ordinario anche le persone soggette alla giurisdizione militare. Il giudice civile applica a queste persone il diritto penale militare.

*Art. 221a*

Giurisdizione in  
caso di genocidio,  
crimini contro  
l'umanità e  
crimini di guerra

<sup>1</sup> Se a un genocidio, a un crimine contro l'umanità (capo sesto della parte seconda e art. 114*a*) o a un crimine di guerra (capo sesto<sup>bis</sup> della parte seconda e art. 114*a*) hanno partecipato più persone, sottoposte in parte alla giurisdizione ordinaria e in parte a quella militare, il Consiglio federale può, su richiesta dell'uditore in capo o del procuratore generale della Confederazione, sottoporre tutte le persone alla giurisdizione ordinaria o a quella militare. In questo caso ogni persona è soggetta alla stessa giurisdizione.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 è applicabile anche se è già pendente un processo penale ordinario o militare e i fatti in questione sono correlati.

<sup>3</sup> Se una persona è accusata di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria, e se uno dei reati è il genocidio o un crimine contro l'umanità (capo sesto della parte seconda e art. 114a) o un crimine di guerra (capo sesto<sup>bis</sup> della parte seconda e art. 114a), il giudizio va esclusivamente deferito:

- a. al tribunale militare, se l'accusato è sottoposto alla giurisdizione militare;
- b. al tribunale ordinario, se l'accusato non è sottoposto alla giurisdizione militare.

### 3. Codice di procedura penale<sup>23</sup>

*Art. 23 cpv. 1 lett. g*

<sup>1</sup> Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP<sup>24</sup>:

- g. i reati di cui al titolo dodicesimo<sup>bis</sup> e dodicesimo<sup>ter</sup> nonché all'articolo 264k;

### 4. Legge federale del 20 marzo 1981<sup>25</sup> sull'assistenza internazionale in materia penale

*Art. 3 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile:

- a. in caso di genocidio;
- b. in caso di crimini contro l'umanità;
- c. in caso di crimini di guerra; o
- d. se il reato sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio.

<sup>23</sup> RS 312.0; RU 2010 1881

<sup>24</sup> RS 311.0

<sup>25</sup> RS 351.1

*Art. 35 cpv. 2*

<sup>2</sup> La punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto:

- a. delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste;
- b. del campo d'applicazione personale e temporale del Codice penale<sup>26</sup> e del Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>27</sup> riguardo alle disposizioni penali concernenti il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.

**5. Procedura penale militare del 23 marzo 1979<sup>28</sup>**

*Art. 70 cpv. 2*

<sup>2</sup> La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti del Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>29</sup>: articoli 86, 86a, 103 numero 1, 106 capoversi 1 e 2, 108–114a, 115, 116, 121, 130–132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a–151c, 155, 156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162, 164–169, 169a numero 1, 170 capoverso 1, 171b, 172 e 177.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini  
Il segretario: Philippe Schwab

<sup>26</sup> RS 311.0

<sup>27</sup> RS 321.0

<sup>28</sup> RS 322.1; RU 2010 1881

<sup>29</sup> RS 321.0

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 ottobre 2010.<sup>30</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.<sup>31</sup>

20 ottobre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>30</sup> FF **2010** 3753

<sup>31</sup> Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 19 ott. 2010.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le  
edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa  
pagina rimane vuota.

